

SMS
a 6 cent
verso tutti



» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS

IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 1868 del 3 aprile 2013 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno - condanna con sentenza patteggiata per un reato in materia di stupefacenti

Like

Unsolomondo Cgil
Modena, Immigrazione

Test di Ammissione

Supera il Test di Ammissione. Noi ti Aiutiamo. Informati Ora!
preparazionetestmedicina.it



Scegli Tu! ▶

Università On Line

www.uniecampus.it

Sei una Mamma e non hai
Tempo per Studiare? Chiedi
informazioni ora!



Scegli Tu! ▶

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1513 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Salerni, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;

contro

Questura di Padova, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00915/2012, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Padova e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l'avvocato Salerni e l'avvocato dello Stato Saulino;

Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia ai sensi dell'art. 60, c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, presente in Italia con permesso di soggiorno per lavoro subordinato, alla scadenza del permesso medesimo ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Padova.

Il rinnovo è stato negato, con la motivazione che l'interessato risulta condannato, con sentenza "patteggiata" del 31 marzo 2011, alla pena di due anni di reclusione, più pena pecuniaria, per un reato in materia di stupefacenti; e con riferimento al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del [t.u. n. 286/1998](#), dai quali risulta che ogni condanna penale per reati in materia di stupefacenti è tassativamente ostativa del rilascio del permesso di soggiorno, e se del caso del suo rinnovo.

Peraltro il provvedimento aggiunge che, considerate le circostanze del reato, si può ritenere che l'interessato rientri fra le persone pericolose per la sicurezza pubblica, secondo le previsioni dell'art. 1 della legge n. 1423/1956, il che rende ulteriormente doveroso il diniego del permesso di soggiorno e l'allontanamento dal territorio nazionale.

Infine il provvedimento dà atto che non si possono riconoscere all'interessato i benefici connessi all'inserimento familiare, in quanto egli non risulta avere familiari in Italia.

2. L'interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Veneto, ma il ricorso è stato respinto motivatamente.

L'interessato propone ora appello a questo Consiglio, chiedendo anche la sospensione della sentenza.

In occasione della trattazione della domanda cautelare, il Collegio ravvisa le condizioni per una definizione immediata della controversia.

3. Il Collegio osserva che in effetti, come ritenuto dall'Amministrazione, il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286/1998, qualifica ogni condanna per reati in materia di stupefacenti come tassativamente ostativa del permesso di soggiorno (rilascio o rinnovo).

Quindi, almeno in linea di massima, il provvedimento impugnato risulta non solo legittimo ma doveroso. E ciò si dice a prescindere dalle ulteriori argomentazioni, addotte nella motivazione dell'atto impugnato, relative alla pericolosità sociale del soggetto secondo i criteri di cui alla legge n. 1423/1956, che costituirebbero una autonoma causa di allontanamento dal territorio nazionale.

4. Occorre ora verificare se sussistano le condizioni che, secondo la normativa e/o la prassi giurisprudenziale, consentirebbero di superare l'automatismo escludente derivante dalla condanna penale, e renderebbero così necessaria una motivazione specificamente riferita alla pericolosità del soggetto (motivazione che peraltro in questo caso non manca).

Tali condizioni potrebbero consistere, fra l'altro, nel lungo tempo trascorso dall'ultima condanna penale: ma non è questo il caso, perché la sentenza penale è del 31 marzo 2011, mentre il permesso di soggiorno è scaduto nell'ottobre successivo.

Non si possono invocare neppure i temperamenti inerenti alla situazione familiare (cfr. t.u. n. 286/1998, art. 5, comma 5, ultimo periodo aggiunto dal [d.lgs. n. 5/2007](#) per la tutela dell'unità familiare) in quanto nel provvedimento impugnato si dà atto che l'interessato non ha familiari di riferimento in Italia, e il ricorrente nulla ha controdedotto su questo punto.

Il ricorrente invoca, piuttosto, i benefici previsti per i soggiornanti di lungo periodo; ma la normativa in materia, a partire dalla direttiva comunitaria [n. 109/2003](#) (recepita in Italia con [d.lgs. n. 3/2007](#)) è chiara nel senso che lo status di soggiornante di lungo periodo non si acquista ope legis, bensì per effetto di un atto di "conferimento" che ha natura costitutiva implicando anche valutazioni discrezionali. Ora, nel caso in esame, è pacifico che l'interessato non ha chiesto, né tanto meno ottenuto, il relativo provvedimento e quindi non può giovare dello status di lungo soggiornante. E ciò si dice a prescindere dalla questione se in realtà egli avesse maturato le condizioni per chiederlo.

5. In conclusione, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado va confermata.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **rigetta** l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 3 Aprile 2013



News



[Fenomeno migratorio benevolo, aumentano i salari grazie agli immigrati](#)

Oggi, in un momento così delicato per l'economia mondiale, ci si interroga sempre di più sull'effetto che gli immigrati ...

[Leggi tutto »](#)

[**Centri di accoglienza, ecco il documento che fa discutere**](#)

Il Ministero dell'Interno nel giugno del 2012 ha istituito una sorta di commissione specializzata, per analizzare la ...

[Leggi tutto »](#)

[**Caritas, "Rifugiato a casa mia", ecco il nuovo progetto di accoglienza in famiglia per rifugiati e titolari di protezione internazionale**](#)

La Caritas italiana, ha promosso un'iniziativa molto importante che riguarda gli immigrati, e della quale il nostro ...

[Leggi tutto »](#)

[**Arabia Saudita, nuove misure contro l'immigrazione illegale nel paese**](#)

Il Consiglio dei Ministri in Arabia Saudita, ha approvato un nuovo pacchetto di norme che costringe i datori di lavoro d...

[Leggi tutto »](#)

[**Crisi economica, aumentano gli infermieri stranieri**](#)

La crisi economica, che sta investendo in maniera inesorabile il nostro Paese, tocca tutti i settori, nondimeno quello ...

[Leggi tutto »](#)

[**Abolizione del reato di "immigrazione clandestina"**](#)

Apprezzamento viene espresso da Amnesty International sulla proposta avanzata dal ministro della Giustizia Paola ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verifica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891